



COMUNE di BELLANTE

PROVINCIA di TERAMO

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

ORDINANZA n. 9 del 10/03/2016

OGGETTO :
DISCIPLINA SUL TERRITORIO COMUNALE DELL'ACCENSIONE DEI FUOCHI
ALL'APERTO.
PER LA COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE

IL SINDACO

PREMESSO CHE :

sono pervenute persistenti segnalazioni anche verbali da parte di imprenditori agricoli anche da piccoli conduttori in economia che hanno espresso la motivata esigenza dell'abbruciamento degli sfalci nell'ambito dell'attività agricola

ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art.185, comma 1, lett. f), come sostituito dal D.Lgs. n. 205 del 2010, art.13, non rientrano nel campo dell'applicazione della disciplina dei rifiuti, tra gli altri "le materie fecali se non contemplate dal comma 2, lett.b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana".

CONSIDERATO CHE :

1 . Il territorio del Comune di Bellante ha una vocazione agricola con presenza di coltivazione tipiche quali olivo vite e frutteti , tutti fruttiferi;

2 . nell'attuale periodo stagionale è frequente l'accumulo e la bruciatura di potature , foglie ed altri tipi di rifiuti derivanti dalla pulizia dei fondi rustici predisposti per la raccolta di prodotti agricoli;

in alcuni casi dette operazioni avvengono in modo poco civile, utilizzando anche le strade pubbliche e provocando, di conseguenza , notevoli danni al manto stradale ;

tali fenomeni rappresentano anche un serio e reale pericolo per malaugurati sviluppi di incendi;

se l'accensione di taluni residui derivanti dalla coltivazione dei terreni avviene in prossimità del centro abitato, le cattive esalazioni ed i fumi creano un grave disagio alla popolazione con problemi di respirazione, soprattutto a bambini e persone anziane;

RITENUTO , quindi necessario intervenire in via contingibile ed urgente per la risoluzione delle problematiche in parola , al fine di evitare danni ambientali e civili;

VALUTATA la sussistenza di tutti i presupposti per gli aspetti igienico sanitari, oltre di pubblica e privata incolumità;

RITENUTO NECESSARIO in attuazione dell' art. 182, comma 6 bis del D.Lgs n. 152/06 :

garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l' innesco e la propagazione di incendi , per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici , fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;

disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione , definendone modalità e limiti;

prevenire un'interpretazione ed un' applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;

assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n. 152;

VISTA la legge 21.11.2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incentivi boschivi”;

VISTO il D.L. 24 giugno 2014, n. 91;

VISTO il D. Lgs, n. 267/2000 di cui all' art. 50 , commi 4 e 5 “ Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali”.

ORDINA

Per le ragioni meglio precisate in premessa

1 . Il materiale agricolo e forestale derivante da sfalci , potature o ripuliture in loco delle attività svolte dalle imprese agricole di cui all' art. 2135 del codice civile, deve essere gestito mediante processi o metodi che non danneggiano l' ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica,

2 . In alternativa all' impiego dei residui indicati al punto 1, ai sensi dell' art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 o all' accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una naturale trasformazione in composto, alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è **consentita la combustione controllata sul luogo di produzione ;**

3 .La combustione controllata dei residui indicati al punto 1 è consentita nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni :

Le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione nel periodo che va dal **01 OTTOBRE al 31 MAGGIO.**

Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento , entro i seguenti orari:

a) Dal sorgere del sole e fino alle ore 10:00

b) Dalle ore 17:00 e fino al tramonto.

4 . Se all' accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;

5 . Il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l' insorgere ed il propagarsi del fuoco;

- 6 . Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- 7 . La combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensione limitata, in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi;
- 8 . La combustione deve avvenire a distanza di sicurezza dagli edifici di terzi e dalle strade e comunque il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
- 9 . E' vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni metereologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
- 10 . La combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata.
- 11 .Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento ;
- 12 . Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza devono essere recuperate per la distribuzione sul terreno ai fini nutritivi o ammendanti;
- 13 . Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
- 14 . Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha la facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

AVVERTE

Che nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente Ordinanza, fatte salve eventuali violazioni previste da specifiche normative , saranno applicate le sanzioni di seguito riportate:

le violazioni di cui alla presente ordinanza , saranno punite con le sanzioni pecuniarie amministrative , di importo da un minimo di € 50,00 a € 500,00, stabilito nel Regolamento comunale ai sensi dell' articolo 7 – bis della Legge 18 agosto 2000 n. 267, come inserito dall' articolo 16 Gennaio 2003 n.3;

nel caso di procurato incendio a seguito delle esecuzione di azioni e nel caso di attività determinanti anche solo potenzialmente l' innesco d' incendio durante il periodo di divieto assoluto previsto dalla Regione Abruzzo che va dal 01 Giugno al 30 Settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell' art. 10 della Legge n°. 353/21-11-2000 e ss.mm., con la segnalazione all' Autorità Giudiziaria di ipotesi di reato.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tar Abruzzo Sez. di L' Aquila o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento.

DISPONE

che la Polizia Municipale, nonché gli altri organi di vigilanza , siano incaricati della vigilanza per l' esatta osservanza della presente ordinanza;

che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'Albo Pretorio on line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso Avvisi pubblici e pubblicazione sulla home page del sito del Comune e contestualmente venga trasmessa a :

Ufficio Polizia Locale di Sede

Ufficio Territoriale del Governo Prefettura Teramo

Regione Abruzzo Ufficio Ambiente

Provincia Di Teramo Ufficio Ambiente

Comando Corpo Forestale dello Stato di Teramo

Comando Polizia Provinciale di Teramo

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo

Comando Stazione Carabinieri di Bellante

IL SINDACO

Dott. Mario Di Pietro .

